noi 254 rifecta contacon con formula dell'avv. 2010 noil'interesso di port



5500 1. 1246/2011 12. 12. 12. 12. 3248/2010 CHON.

Il Funzionario Giudizi Ribunale di Tivoli - SEZIONE LAVORO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione la seguente SENTENZA

nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al numero 3249 dell'anno 2010

TRA

Scognamiglio Carlo, n. il 2.11.1976, con gli avv. Zaza Claudio, Paciotti Paolo e con la dott. La Civita Crisa

ricorrente

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., con funzionario incaricato ex art. 417-bis c.p.c.

resistente

P.O.M.

il giudice unico del Tribunale di Tivoli così decide:

- Accoglie il ricorso, dichiara che Scognamiglio Carlo ha diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio dal periodo successivo al secondo anno di contratto annuale (settembre 2007 il primo, settembre 2009 il secondo e settembre 2011 il terzo) e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.574,53, oltre agli interessi legali, come in motivazione;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
 1200 per onofari e diritti per ciascun ricorrente oltre spese generali,
 iva e cpa.

Tivoli, 22.4.2011.

Il giudice Dr. Glauco Zaccardi)



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29.10.2010, iscritto al numero 3249 del ruolo generale dell'anno 2010 e notificato al resistente in epigrafe, Scognamiglio Carlo, premesso di avere prestato servizio, in virtù di contratti annuali (dal settembre 2006 sino ad agosto 2011, termine finale del contratto in corso), come insegnante non di ruolo delle materie filosofia, psicologia e scienze dell'educazione presso vari istituti scolastici per conto del convenuto, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio dal periodo successivo al secondo anno di contratto annuale (settembre 2007 il primo, settembre 2009 il secondo e settembre 2011 il terzo) e per l'effetto condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 2.574,53, somma dovuta sino a agosto 2010, oltre agli interessi legali, con condanna alle spese.

Si è costituito il Ministero – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – chiedendo il rigetto delle domande. Al riguardo ha dedotto che, le pretese dei ricorrenti, si fonderebbero sull'articolo 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il quale si applica però soltanto agli insegnati di religione non di ruolo con quattro anni di servizio.

Istruita la causa con produzioni documentali, all'udienza odierna il giudice si è ritirato in camera di consiglio ed all'esito dà lettura della sentenza ai sensi dell'articolo 429, comma primo, c.p.c. e dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Sono incontestati i fatti rilevanti di causa, relativi al numero e alla durata dei contratti di lavoro del ricorrente, nonché alla classe di concorso alla quale si riferiva il servizio prestato.

In diritto, ritiene questo giudice di aderire totalmente all'orientamento espresso con la sentenza n. 911/2009 dell'11.3.2009 di questo Tribunale.

In tale pronuncia si è ritenuto che:

- a) l'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in quanto non contenuto negli elenchi delle disposizioni da considerarsi inapplicabili (ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) a decorrere dalla vigenza della contrattazione collettiva per il quadriennio 1994-1997 e, anzi, essendo stato fatto espressamente salvo dall'articolo 142 del CCNL del quadriennio 2002-2005, è ancora in vigore;
- la pretesa del ricorrente, relativa agli scatti biennali di anzianità, non si fonda tanto sull'ultimo comma del predetto articolo 53, bensì sul comma terzo, che si riferisce a tutti gli insegnanti non di ruolo e non solo a quelli di religione;
- c) il predetto comma terzo, interpretato alla luce della previgente normativa e, segnatamente, della legge 22 dicembre 1977, n. 951, deve intendersi riferito a tutto il personale non di ruolo assunto con incarichi almeno annuali.

Da tali considerazioni deriva che all'attore, a decorrere dal periodo successivo al primo anno di contratto annuale, spettano gli scatti nelle misure rispettivamente richieste, non specificamente contestate dal convenuto. Spese regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.

Tivoli 22.4.2011.

Il Giudice

Dr. Glauco Zaccardí